



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Revisionato al 2026

A)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
~~DI GIUNTA~~ N. 12
DEL CONSIGLIO
DEL 30/07/2026
IL SEGRETARIO



Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e applica e disciplina il tributo Tari, tassa sui rifiuti, previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 e successivi, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da apposito Regolamento Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della Tari

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 1, lett. g), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili

1. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. e la misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale ovvero da misurazione diretta.

2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 7. Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze, tenuto conto che la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8. Determinazione delle tariffe

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro 31 luglio di ogni anno.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 9. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate in fasce di "utenza domestica" e "utenza non domestica".

3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:

a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza così come meglio definito all'art. 11;

b) alla superficie dell'utenza;

4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:

a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti, elenco "classi di attività", come da

tabella allegata al presente regolamento: allegato A;
b) alla superficie posseduta, o detenuta dall'utenza.

5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale definito dal Piano Economico Finanziario.

Art. 10. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.

2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametricate al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione.

5. Riguardo al numero degli occupanti alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i soggetti domiciliati altrove per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi e coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare anagrafico indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

8. Per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1^a gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto

4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14. Tariffa giornaliera

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 15. Tributo provinciale Tefa

1. Ai soggetti passivi della Tari, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 19 e Legge 27 dicembre 2013 art. 1 comma 666.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 16. Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva esistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Bonus sociale rifiuti

1. Il bonus sociale rifiuti e le relative modalità applicative sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con erogazione del bonus solo in relazione a un addebito della Tari a un membro del nucleo familiare agevolabile.

2. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, per annualità precedenti, il bonus sociale rifiuti è trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato tramite posta elettronica certificata ovvero per raccomandata, entro i termini di prescrizione del credito.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

- a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20%

della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Tale riduzione verrà determinata annualmente dall'organo competente in fase di approvazione delle relative tariffe.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 20. Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 18 del presente Regolamento.

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno

solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della Tari. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

8. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.

Art. 21. Riduzioni della tariffa della Tari per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 30%.

Art. 22. Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire

che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 24. Obbligo di presentazione dichiarazione Tari, contenuto e soggetti obbligati

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
- b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice

ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a.r. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 25. Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per la Tari, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la Tari, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26. Riscossione

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica rata.

4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

5. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione

di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi della Legge 160 27 dicembre 2019 art. 1 comma 792, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Art. 27. Attività di accertamento della Tari

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata a.r. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo Tari, il tributo Tefa, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali definite dal Comune.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 art. 13, comma 1.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazione di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 2 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 30. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

ALLEGATO A

Cod. uso	CATEGORIE NON DOMESTICHE
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorante
2.6	Alberghi senza ristorante
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2.17	Bar, caffè, pasticceria
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2.21	Discoteche, night club

